COMUNE DI ASTANO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE
RINNOVABILI E DELLA MOBILTÀ SOSTENIBILE



Indice

1.	DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE	3	
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4	Obiettivo	3 4	
2.	PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE	4	
Art. 5 Art. 6	Procedura Condizioni di incentivazione		
3.	INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI	5	
Art. 7	Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito Risanamento Base e degli Edifici certificati		
Art. 8	Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A		
Art. 9	Sostituzione di una pompa di calore esistente		
Art. 10	Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combus		
Art. 11	fossiliInstallazione di impianti fotovoltaici		
Art. 12	Installazione impianti solari termici		
4.	INCENTIVI IN FAVORE DI UNA MOBILITÀ EFFICIENTE E SOSTENIBILE	6	
Art. 13	Trasporto pubblico	6	
Art. 14	Biciclette elettriche		
Art. 15	Autoveicoli o motoveicoli elettrici		
Art. 16	Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche	8	
5.	INCENTIVI IN FAVORE DELL'UTILIZZO DI CARBURANTE ECOLOGICO NELLE ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO		
Art. 17	Acquisto di benzina alchilata	9	
6.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9	
Art. 18	Riscossione indebita	9	
Art. 19	Diritto di compensazione		
Art. 20	Entrata in vigore		
Art. 21	Abrogazione	9	



Premessa

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 1;

L'Assemblea comunale del Comune di Astano dispone:

DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 Obiettivo

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio₁.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite ordinanza.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio₁ può pubblicare in forma anonima₁ a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

⁵Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio₁ entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁶Contro le decisioni del Municipio₁ è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

1 modifica SEL del 21.3.2023



Art. 3 Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

²I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

Art. 4 Finanziamento

¹Gli incentivi vengono finanziati tramite il fondo FER. L'importo annuo complessivo per le misure di incentivazione è fissato ad un massimo di CHF 10'000.00

²L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE

Art. 5 Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell' "Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile".

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11 e 12.

²Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e



campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio 1 si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁶Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio₁ si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale.

3. INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 7 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti localizzati sul territorio comunale.

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 50% del contributo cantonale ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00

Art. 8 Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico.

²L'incentivo è concesso unicamente per l'edificazione di nuovi edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di Nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 50% del contributo cantonale ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00.

Art. 9 Sostituzione di una pompa di calore esistente

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente, installata prima dell'anno 2000 ed usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

²L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 50% del contributo cantonale ritenuto un importo massimo di CHF 700.00

1 modifica SEL del 21.3.2023



Art. 10 Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore o un impianto a pellet, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore o a pellet si situa tra il 30% e il 50% del contributo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.00

⁴Per la definizione dell'incentivo nell'ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.

Art. 11 Installazione di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 50% del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo pari a CHF 700.00 per impianto.

Art. 12 Installazione impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 30% e il 50% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 700.00

4. INCENTIVI IN FAVORE DI UNA MOBILITÀ EFFICIENTE E SOSTENIBILE

Art. 13 Trasporto pubblico

¹Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

²L'incentivo è concesso unicamente per i sequenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).



⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Tra il 10% e il 20% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 16 anni compiuti; ritenuto un importo massimo di CHF 300.00 per anno civile;
- Tra il 10% e il 20% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti; ritenuto un importo massimo di CHF 300.00 per anno civile;
- Tra il 10% e il 20% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di CHF 300.00 per anno civile;
- Tra il 10% e il 20% del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di CHF 300.00 per anno civile per richiedente.

⁵Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 14 Biciclette elettriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le sequenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera:
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di CHF 350.00, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

⁴Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

• 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;

⁵Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.



Art. 15 Autoveicoli o motoveicoli elettrici

¹Possono beneficiare dell'incentivo comunale:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune;
- le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e le fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- il veicolo elettrico deve essere nuovo ed essere acquistato tramite un rivenditore ubicato in Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Canton Ticino

³Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida;

⁴Sono esclusi motoveicoli, quadricicli o tricicli aventi velocità massima per la loro costruzione inferiore a 45 km/h.

⁵L'incentivo concesso, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa nei seguenti intervalli per categoria di veicolo:

- tra il 10% e il 20% del prezzo di acquisto dell'automobile elettrica (IVA inclusa) ritenuto un massimo di CHF 800.00
- tra il 10% e il 20% del prezzo di acquisto del motoveicolo elettrico (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di CHF 500.00

⁶Ogni beneficiario ha diritto ad un unico contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo, una volta ogni 3 anni.

⁷Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi 3 anni dall'acquisto, in caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 16 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

¹Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per la ricarica di veicoli elettrici secondo il Modo 2₁, 3 o Modo 4 della normativa IEC 61851-1. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

²L'importo forfettario per stazione, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa tra CHF 100.00 e CHF 400.00.



5. INCENTIVI IN FAVORE DELL'UTILIZZO DI CARBURANTE ECOLOGICO NELLE ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO

Art. 17 Acquisto di benzina alchilata

¹Hanno diritto all'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per il giardinaggio i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune.

²L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 50% del costo della benzina alchilata, ritenuto un quantitativo massimo di 20 litri annui per economia domestica.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 19 Diritto di compensazione

¹Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 20 Entrata in vigore

¹Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1.1.2024, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Art. 21 Abrogazione

¹Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione.

MM n°	Approvazione Municipio	Approvazione Assemblea comunale	Approvazione SEL
04-2023	28.7.2023	18.9.2023	21.11.2023